

32001-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1393/2019
RENATA SESSA		UP - 08/04/2019
ALESSANDRINA TUDINO		R.G.N. 28569/2018
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/02/2018 della CORTE di APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

9

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di (omissis) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto nella qualità di amministratore della "(omissis)" s.r.l., società dichiarata fallita il (omissis) ; mentre ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie, raggugiandola a quella della pena principale ex art. 37 cod. pen..

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi.

2.1 Con i primi tre, lamentando inosservanza della legge processuale, deduce l'omessa citazione a giudizio dell'imputato.

Anzitutto la prima udienza del 20 marzo 2013 sarebbe stata rinviata senza compiere alcuna verifica sulla posizione processuale dell'imputato, indicato come "assente". La mancata comunicazione del rinvio avrebbe comportato una nullità assoluta.

Inoltre all'udienza del 17 giugno 2013 il Tribunale aveva rilevato l'omessa notifica, nel domicilio eletto, della citazione all'imputato, trasferitosi altrove. Dalla nota dei carabinieri risultava la nuova residenza, dunque la notificazione doveva essere effettuata presso il luogo indicato e non presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen come invece avrebbe erroneamente disposto il giudice, dando causa ad una ulteriore nullità.

Infine l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato in sede di identificazione in data 8 giugno 2011 sarebbe palesemente inidonea poiché:

- l'atto presenterebbe indicazioni contraddittorie: l'indagato si dichiara senza fissa dimora e poi, invece, afferma di voler ricevere le notifiche presso il proprio domicilio;

- l'atto non conterrebbe l'avviso di cui all'art. 161 comma 1 cod. proc. pen., ma soltanto quello previsto per il diverso caso di cui all'art. 161 comma 2 cod. proc. pen..

La fondatezza delle eccezioni troverebbe conferma nel modus operandi del giudice di secondo grado che ha notificato l'avviso di fissazione udienza non al difensore ma all'imputato presso la nuova residenza.

2.2 Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione sul dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale nella ipotesi contestata e ritenuta in sentenza.

3. Con memoria depositata il 22 marzo 2019 il ricorrente ribadisce che la notifica della citazione doveva essere effettuata presso la nuova abitazione dell'imputato e non mediante consegna dell'atto al difensore di ufficio, citando giurisprudenza a conforto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Le eccezioni processuali sono destituite di fondamento.

Il primo rinvio di udienza è irrilevante, posto che si è trattato di una fissazione di udienza dinanzi ad altro collegio che all'udienza del 2 aprile 2013, rilevata l'omessa notifica della citazione all'imputato, ne ha disposto la rinnovazione.

La successiva notifica è stata correttamente eseguita secondo il modello procedimentale disegnato dall'art. 161 commi 1 e 4 cod. proc. pen.:

- nel verbale di identificazione del 8 giugno 2011 in atti, l'imputato (allora indagato) ha eletto domicilio in (omissis) ;

- diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, detto verbale al "foglio nr. 2" contiene l'avvertimento, previsto dall'art. 161 comma 1 cod. proc. pen., che l'indagato: *"ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore"*;

- la notifica eseguita presso il domicilio eletto è risultata impossibile a causa del trasferimento dell'indagato, il quale aveva omesso di comunicare la variazione;

- ricorre dunque il presupposto per procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.;

- la pretesa del ricorrente di ricevere la notificazione dell'atto alla nuova residenza è manifestamente infondata, poiché, una volta effettuata l'elezione di domicilio, egli era stato avvisato che era suo onere comunicare ogni successivo mutamento, altrimenti le notifiche sarebbero state eseguite mediante consegna dell'atto al difensore.

Tale situazione è ben diversa da quella che ha comportato la rimessione alle Sezioni Unite da parte della prima sezione penale con ordinanza n. 9114 del 29/01/2019, Ismal sul seguente quesito: «se per la valida pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., integri presupposto sufficiente - particolarmente nell'ipotesi della sua identificazione da parte della

polizia giudiziaria, con nomina di difensore di ufficio - il fatto che l'indagato elegga contestualmente il domicilio presso il suddetto difensore di ufficio».

Nel caso in esame l'elezione di domicilio era stata effettuata non presso il difensore di ufficio, ma presso il domicilio dell'imputato (allora indagato).

Mentre, a voler ritenere che, anche in caso di elezione di domicilio, la notizia della nuova residenza imponga la notifica in tale ultimo luogo, si svuoterebbe di significato la previsione della norma che pone a carico dell'imputato, opportunamente avvisato delle conseguenze, l'obbligo di comunicare qualunque modifica sopravvenuta rispetto alla dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nelle forme indicate dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

3. Sono invece fondate le doglianze sull'elemento soggettivo del reato.

3.1 La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative:

-quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico;

- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

3.2 Nel caso in esame è stata contestata e ritenuta dai giudici di merito la prima ipotesi, vale a dire quella relativa alla sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori.

Sull'elemento soggettivo così configurato nulla è detto dalla sentenza di appello, che addirittura, in un passaggio della motivazione, richiama l'art. 217 legge fall., e che, al pari di quella di primo grado, fa generico riferimento alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, elemento oggettivo estraneo alla fattispecie in esame che invece entra nel fuoco del dolo generico della seconda ipotesi.

4. Tale vizio motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 08/04/2019

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente
Maria Vessichelli



Stampa del Tribunale di Palermo
18/04/2019

